



COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO**

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Testo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 28 gennaio 2015

INDICE

TITOLO I	Disposizioni generali	
	Art. 1 Campo di applicazione	pag. 3
	Art. 2 Definizioni	pag. 3
	Art. 3 Classificazione acustica e limiti di rumore	pag. 4
	Art. 4 Documentazione di impatto acustico	pag. 5
	Art. 5 Valutazione previsionale del clima acustico	pag. 6
	Art. 6 Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici	pag. 6
	Art. 7 Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici	pag. 7
TITOLO II	Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo	
	Art. 8 Definizioni	pag. 7
SEZIONE I	CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	
	Art. 9 Impianti e attrezzature	pag. 8
	Art. 10 Orari	pag. 8
	Art. 11 Limiti massimi	pag. 8
	Art. 12 Casi particolari	pag. 8
	Art. 13 Procedure	pag. 9
SEZIONE II	MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	
	Art. 14 Definizioni	pag. 9
	Art. 15 Orari	pag. 9
	Art. 16 Limiti acustici massimi	pag. 10
	Art. 17 Procedure	pag. 10
	Art. 18 Situazioni di molestia	pag. 10
TITOLO III	Altre attività rumorose	
	Art. 19 Macchine da giardino	pag. 11
	Art. 20 Allarmi acustici	pag. 11
	Art. 21 Altoparlanti	pag. 11
	Art. 22 Impianti di condizionamento o climatizzazione	pag. 11
	Art. 23 Veicoli a motore	pag. 12
	Art. 24 Coordinamento con le norme di settore	pag. 12
TITOLO IV	Sistema sanzionatorio	
	Art. 25 Accertamenti	pag. 12
	Art. 26 Ordinanze	pag. 12
	Art. 27 Misurazioni e controlli	pag. 12
	Art. 28 Sanzioni amministrative	pag. 13
TITOLO V	Norme transitorie e finali	
	Art. 29 Entrata in vigore	pag. 13

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art. 6 della Legge 447/95 e disciplina:
 - a. le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - b. la predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.
2. Non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro, in quanto regolato da specifiche norme di settore.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. Inoltre si intende per:
 - a. *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Sono da intendersi come attività rumorose anche le attività antropiche svolte in aree aperte, anche senza l'impiego di apparecchiature rumorose, qualora le stesse siano connesse con attività produttive, commerciali o professionali.

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere quindi dal campo di applicazione del presente regolamento:

 - le attività quali schiamazzi derivanti da attività antropiche qualora non connesse con attività produttive, commerciali o professionali, gli strepitii di animali e le altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale;
 - l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada;
 - le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto.
 - b. *Attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o che si svolge non stabilmente nello stesso sito.
 - c. *Luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
 - d. *Luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture)
 - e. *Cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali;
 - f. *Periodo estivo*: i mesi di Luglio e Agosto;

g. *Periodo non estivo*: i mesi diversi da Luglio e Agosto.

h. *Piano di Zonizzazione Acustica*: è un atto tecnico politico di governo del territorio; disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività svolte sotto il profilo acustico.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Comunale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio;

i. *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione ante operam, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne deve essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

j. *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico*: relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447; è redatta da tecnico competente in acustica allo scopo di verificare, mediante una serie di rilevazioni fonometriche post operam, la compatibilità acustica dell'attività con il contesto in cui essa si inserisce.

Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

1) Valori limite di emissione – Leq in dB (A)

Classi di destinazione d' uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 – 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00 – 06.00)
I- aree particolarmente protette	45	35
II- aree prevalentemente residenziali	50	40
III- aree di tipo misto	55	45
IV- aree di intensa attività umana	60	50
V- aree prevalentemente industriali	65	55
VI- aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in prossimità della sorgente stessa.

2) Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A)

Classi di destinazione d' uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 – 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00 – 06.00)
I- aree particolarmente protette	50	40
II- aree prevalentemente residenziali	55	45
III- aree di tipo misto	60	50
IV- aree di intensa attività umana	65	55
V- aree prevalentemente industriali	70	60
VI- aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione, si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i limiti previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

Art. 4 – Documentazione di impatto acustico

1. Fatti salvi il D.P.R. 19/10/2011 n. 227 nonché gli artt. 6, comma 1, e 8, commi 1 e 2, della L. 447/95 i soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico sono i seguenti :

- i titolari di circoli privati e pubblici esercizi nel momento in cui intendono esercitare le attività rumorose indicate al successivo art. 14, comma 2;
- i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
 - a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la

classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada”;

d. discoteche;

e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: impianti di diffusione sonora);

f. impianti sportivi e ricreativi;

g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- i richiedenti il rilascio:

h. di titolo edilizio abilitativo relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

i. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;

j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate, che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.

3. Il Funzionario competente potrà esonerare dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo.

4. Nel caso di progetti di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, per i quali il Richiedente non abbia definito la natura dell'attività che andrà ad insediarsi, la documentazione di impatto acustico non dovrà essere presentata in corrispondenza della richiesta del titolo edilizio abilitativo ma contestualmente alla richiesta di licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio dell'attività.

Art. 5 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:

a. scuole e asili nido

b. ospedali

c. case di cura e di riposo

d. parchi pubblici urbani ed extraurbani

e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 1 dell'art. 4, sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.

2. Il Funzionario competente potrà individuare eventuali situazioni particolari in corrispondenza delle quali gli “insediamenti residenziali” di limitata entità potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico.

Art. 6 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

a. edifici adibiti a residenza e assimilabili

b. edifici adibiti ad uffici e assimilabili

c. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili

d. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili

e. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

f. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

g. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici

interessati alla realizzazione.

2. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97, devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.

3. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 447/95, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.

4. Il Responsabile del Settore competente potrà individuare eventuali situazioni particolari in presenza delle quali gli edifici in oggetto potranno essere esonerati dalla presentazione della documentazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 106 del 12 luglio 2011 per gli edifici abitativi di civile abitazione l'autocertificazione asseverata da tecnico abilitato sostituisce la relazione acustica.

Art. 7 – Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici

1. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio tecnico comunale competente contestualmente alla domanda del titolo edilizio abilitativo. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del titolo edilizio abilitativo e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla SCIA per l'esercizio dell'attività.

3. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici già esistenti, la documentazione previsionale di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 17.

4. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 5 dovrà essere presentata all'ufficio tecnico comunale competente contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda di permesso di costruire.

5. La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio tecnico comunale competente contestualmente alla domanda del titolo edilizio abilitativo.

6. Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, si rimanda alle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.

7. L'Amministrazione Comunale, nelle more dell'emanazione da parte della Regione Veneto delle modalità di verifica amministrativa della documentazione, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95 e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) della citata Legge, potrà procedere ad apposita verifica tecnica delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività e della presenza di ricettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno oppure avvalendosi di Enti o professionisti esterni.

TITOLO II

Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo

Art. 8 – Definizioni

1. Non sono considerate temporanee le attività rumorose a carattere stagionale.
2. Tutte le attività rumorose temporanee per le quali è prevista l'eventualità che possano superare i limiti acustici di zona devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia specifica richiesta di autorizzazione, si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti acustici previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

Sezione I

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 9 – Impianti e attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali e assimilabili, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione.
2. Per ogni attrezzatura dovranno essere utilizzati accorgimenti per rendere meno rumoroso l'uso.
3. All'interno dei cantieri dovranno in ogni caso essere utilizzati accorgimenti al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
4. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro.

Art. 10 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose o l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili con immissioni che non rispettano i limiti di zona acustica sono consentite nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
2. L'uso di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito, nei giorni feriali escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi e assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Art. 11 – Limiti massimi

1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovranno mai essere superati i seguenti valori limite di immissione:

- in classe I e II: 60 dBA
- in classe III e IV: 70 dBA
- in classe V e VI: 75 dBA

Tali limiti s'intendono rilevati in facciata ad edifici con ambienti abitativi (residenze, uffici), prossimi alle aree in cui sono svolte le attività e riferiti a un tempo di almeno 10 minuti. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dBA, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse, riferito a un tempo di almeno 10 minuti.

2. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di attività rumorose e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale in vigore.

3. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 12 – Casi particolari

1. Nei cantieri edili o stradali il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee

telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas etc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, al soggetto gestore è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, per il tempo strettamente necessario per l'attività da compiersi.

2. Nel caso di esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni e giorni festivi.

Art. 13 – Procedure

1. Le attività di cantiere esercitate negli orari e nei limiti indicati negli articoli 10 e 11, non sono oggetto di autorizzazione specifica.

2. Se le attività di cantiere, per motivi documentabili, non sono in grado di garantire il rispetto degli orari e dei limiti di immissione individuati negli art. 10 e 11, il committente o il Legale Rappresentante dell'impresa dovrà richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione in deroga. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di previsione di impatto acustico.

3. L'autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata, dall'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere ARPAV e/o del competente servizio dell'ULSS. Il silenzio dell'ufficio competente equivale a provvedimento di accoglimento della richiesta.

4. La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere presentata dall'impresa che ha ricevuto in appalto i lavori, anche i lavori eventualmente eseguiti da altre ditte in subappalto.

5. L'autorizzazione in deroga potrà contenere prescrizioni.

6. Resta salvo il potere di sospendere o revocare l'autorizzazione rilasciata in deroga, qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità, in caso di abuso o qualora siano mutate le condizioni che ne hanno reso possibile il rilascio.

SEZIONE II

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO

FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Art. 14 - Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti previsti dal Piano di Zonizzazione acustica le seguenti attività con allestimenti temporanei: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es. gare di accelerazione o rally) e quant'altro, per i quali vengano utilizzate sorgenti sonore (amplificate e non) e/o altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti previsti dal Piano di Zonizzazione acustica, nel rispetto dei limiti massimi assoluti di immissione di cui all'art. 16 : le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste simili, esercitate all'interno dei pubblici esercizi e solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

3. Relativamente agli intrattenimenti musicali effettuati a supporto dell'attività principale nei pubblici esercizi o circoli privati, le 16 giornate di cui al precedente comma non possono essere continuative.

Art. 15 – Orari

1. Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti di zona, e nei limiti individuati dal successivo art. 16, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00, previa presentazione della documentazione di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento.
2. L'utilizzo, presso i luna park e le attività similari, di sorgenti sonore che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, sono consentite dalla domenica al giovedì fino alle ore 22.30 e dal venerdì al sabato fino alle ore 23.00, salvo ordinanze sindacali differenzianti.
3. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, se di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga e l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.
4. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

Art. 16 – Limiti acustici massimi

1. Il limite assoluto di immissione da non superare è il seguente :
 - in classe I : 55 dBA
 - in classe II : 60 dBA
 - in classe III : 65 dBA
 - in classe IV : 70 dBA
 - in classe V : 75 dBA
 - in classe VI : 75 dBA
2. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

Art. 17 – Procedure

1. Lo svolgimento nel territorio delle attività, manifestazioni e feste rumorose temporanee, come indicate all'art. 14, esercitate nel rispetto degli orari di cui all'art. 15 e dei limiti assoluti di immissione di cui all'art. 16, si intendono automaticamente autorizzate previa presentazione al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, di una dichiarazione conforme al modello predisposto.
2. La dichiarazione conterrà:
 - l'attestazione del rispetto degli orari e dei limiti di cui agli art. 15 e 16;
 - l'elenco degli accorgimenti tecnico – organizzativi per il contenimento del disturbo.
3. Qualora il titolare dell'attività o manifestazione rumorosa a carattere temporaneo intenda superare i limiti di orario indicati nell'art. 15 dovrà presentare specifica domanda, entro il termine di 30 giorni antecedenti l'inizio dell'attività, utilizzando l'apposita modulistica, nel rispetto del limite acustico di zona.
4. Il Comune, valutati i motivi della stessa, tenuto conto della tipologia dell'attività e della collocazione, può autorizzare la domanda di cui al comma precedente avvalendosi, se del caso, del parere dell'ARPAV e dell'ULSS. La domanda si intende accolta qualora il Comune non comunichi il diniego almeno 10 giorni prima l'inizio dell'attività.
5. Il titolare dell'attività dovrà tenere a disposizione nel luogo in cui si svolge la manifestazione, per i controlli da parte degli enti preposti, la seguente documentazione:
 - copia della dichiarazione nell'ipotesi di cui al precedente comma 1;

- l'originale dell'autorizzazione ovvero copia della domanda presentata al Comune ai sensi del precedente comma 3.

Art. 18 - Situazioni di molestia

1. Qualora un pubblico esercizio dotato di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza risulti oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, il Funzionario competente può imporre l'installazione di un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente.

2. In caso di fondate e persistenti lamentele, il Funzionario competente può imporre l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente; i relativi tabulati dovranno essere conservati per un periodo di 30 giorni ed esibiti, su richiesta, al personale per i controlli.

3. Sono da considerarsi situazioni di molestia anche le attività antropiche che si svolgono in aree esterne, connesse con i pubblici esercizi e/o circoli privati, qualora risultino oggetto di lamentele e non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione sonora; in tal caso i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

4. Nel caso di reiterati accertamenti di situazioni di disturbo può essere adottata espressa ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 26 e 28.

TITOLO III

Altre attività rumorose

Art. 19 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine con motore a scoppio e simili e di impianti e macchinari rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Nei giorni festivi l'uso delle predette macchine è consentito dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Art. 20 – Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi d'allarme, non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti, anche se intermittenti, nel periodo di riferimento diurno e notturno.

2. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 5 minuti.

Art. 21 – Altoparlanti

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti su veicoli a uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

2. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nella zonizzazione acustica del territorio comunale.

3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dall'art. 59 del Regolamento del

Codice della Strada.

Art. 22 – Impianti di condizionamento o climatizzazione

1. L'installazione in edifici esistenti di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento/climatizzazione, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dalla classificazione acustica, nonché il criterio differenziale.

Art. 23 – Veicoli a motore

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Gli organi che effettuano il servizio di polizia stradale possono far accertare, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal singolo veicolo, stabilita in sede di omologazione, al titolare del veicolo stesso.

4. A bordo dei veicoli l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante.

Art. 24 – Coordinamento con le norme di settore

1. Le norme del presente titolo fanno salve in ogni caso le specifiche discipline di settore.

TITOLO IV Sistema sanzionatorio

Art. 25 – Accertamenti

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/03/91, Legge 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

Art. 26 - Ordinanze

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente Regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, con finalità di tutela della salute pubblica.

Art. 27 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con il microfono posizionato ad una distanza di 1 m. dalla facciata degli edifici più esposti, all'altezza di m. 1,5 per

gli edifici di un piano e di m. 4 per gli edifici di più piani.

2. L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A.V. ed al Consorzio di Polizia Locale "Nord est Vicentino", nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze; è fatta salva, per l'A.R.P.A.V., l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari assegnate per legge alla competenza della medesima.

Art. 28 – Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge 447/95. Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della Legge 447/95 in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nella dichiarazione di cui all'art. 7, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 della Legge Regionale 21/99.

2. Nel caso in cui le sanzioni previste dai commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione Veneto, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.

3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o sia stata ad essa ordinata la bonifica acustica o sia stata ad essa negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente Regolamento, il Comune, con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Comune può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni, permessi, ecc.

4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, con eccezione per l'art. 7, comma 3, che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015.